

Causa C-461/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

24 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht [Tribunale amministrativo superiore del Land della Bassa Sassonia] (Germania)

Data della decisione di rinvio:

4 luglio 2023

Ricorrente:

Umweltforum Osnabrücker Land e. V.

Resistente:

Landkreis Osnabrück

Oggetto del procedimento principale

Diritto dell'ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione ambientale strategica – Regolamento per la designazione di una zona di tutela paesaggistica – Elementi costitutivi che fanno sorgere un obbligo di realizzare una valutazione ambientale strategica

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS), letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della

direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat), debba essere interpretato nel senso che tutte le norme contenute in un atto giuridico mediante il quale uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, a prescindere dal loro rispettivo contenuto normativo, devono essere considerate come direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito, con la conseguenza che l'atto giuridico in quanto piano non soggiace ad alcuna valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, o se invece possa risultare indicato, a seconda del contenuto delle singole norme, adottare una modalità di valutazione differenziata, cosicché singole disposizioni di un siffatto atto giuridico in quanto piano (parte di piano) sarebbero da considerarsi direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito in questione mentre altre disposizioni di questo atto giuridico in quanto piano (parte di piano) non dovrebbero essere considerate tali.

- 2) Nel caso in cui la questione 1) dovesse essere risolta nel secondo dei sensi sopra indicati: se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che una singola normativa, contenuta in un atto giuridico di uno Stato membro mediante il quale un sito viene designato quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat, vengono fissati obiettivi di conservazione e vengono dettate prescrizioni e divieti, deve essere considerata quale piano (parte di piano) non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, nel caso in cui tale normativa, fissando concreti criteri e modalità, escluda determinate attività nel sito dall'ambito di applicazione delle prescrizioni e dei divieti dettati e tali attività non servano in via immediata al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, bensì debbano essere considerate quali misure di sfruttamento economico o di mantenimento destinate ad altri scopi con qualità di progetto nel senso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione 2): se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che il verificarsi di un'incidenza significativa sul sito, in virtù di una normativa – come descritto nella questione 2) – contenuta in un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, la quale fissi in maniera sufficientemente concreta i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività da essa contemplate con qualità di progetto nel senso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, non può considerarsi escluso qualora il diritto nazionale non preveda per tali attività alcun requisito autorizzativo e l'autorità competente, a causa della citata normativa nell'atto giuridico, rinunci nel singolo caso per queste attività anche ad una previa denuncia nonché alla realizzazione di una valutazione dell'incidenza riferita al progetto ai sensi dell'articolo 6,

paragrafo 3, della direttiva habitat oppure realizzi nel singolo caso una valutazione dell'incidenza riferita al progetto e in tale contesto assuma quale criterio di riferimento per la sostenibilità del progetto il fatto che i criteri e le modalità dettate nella normativa, come descritto nella questione 2), siano o no rispettati.

- 4) In caso di soluzione affermativa della questione 2): se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che non si deve temere il verificarsi di un'incidenza significativa sul sito in virtù di una normativa contenuta in un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva habitat, come descritto nella questione 2), nel caso in cui le attività contemplate da una normativa siffatta siano di norma esercitate già da molto tempo e, sulla base dei criteri e delle modalità per il loro esercizio fissati nella normativa, non venga comunque resa possibile alcuna intensificazione o espansione di tali attività nel sito in questione.
- 5) Nel caso in cui, alla luce delle risposte alle questioni precedenti, occorra presupporre l'esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che, qualora la designazione del sito debba considerarsi quale determinazione dell'uso di piccole aree a livello locale, un'autorità di uno Stato membro deve di norma ritenere, sulla base della preesistente qualificazione del sito quale sito di importanza comunitaria nel senso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva habitat, che la designazione quale zona di conservazione avrà prevedibilmente effetti significativi sull'ambiente.
- 6) Nel caso in cui, a seguito della risposta alle questioni precedenti, occorra presupporre l'esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, debba essere interpretato nel senso che unicamente queste singole norme devono essere fatte oggetto di una valutazione ambientale, oppure se una siffatta valutazione ambientale debba riferirsi all'intero contenuto dell'atto giuridico.
- 7) Nel caso in cui, dopo la soluzione delle questioni precedenti, occorra presupporre l'esistenza di un obbligo di realizzazione di una valutazione ambientale a causa del contenuto di singole norme di un atto giuridico per la

designazione di un sito quale zona speciale di conservazione nel senso di cui alla direttiva habitat: se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VAS, in forza del quale la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 della medesima direttiva deve essere effettuata durante la fase preparatoria di un piano o di un programma ed anteriormente alla sua adozione, debba essere interpretato nel senso che la mancata effettuazione di una valutazione ambientale di un piano o di elementi costitutivi di un piano non può essere effettuata a posteriori mediante un procedimento integrativo successivamente all'avvenuta adozione del piano o di elementi costitutivi del piano e non può così essere sanato ex post l'errore procedurale derivante dalla mancata realizzazione della valutazione ambientale.

Norme di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva habitat»), in particolare articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (in prosieguo: la «direttiva VAS»), in particolare articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1

Norme nazionali richiamate

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz [legge sulla tutela della natura e sulla cura del paesaggio – legge federale sulla tutela della natura] (in prosieguo: il «BNatSchG») del 29 luglio 2009 (BGBl. I pag. 2542), modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge dell'8 dicembre 2022 (BGBl. I pag. 2240), in particolare articoli 22, paragrafo 2a, 26, 32, 33, 34 e 36 del BNatSchG

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz [legge recante norme integrative sui mezzi di ricorso nelle questioni in materia ambientale ai sensi della direttiva CE 2003/35/CE – legge sui mezzi di ricorso in materia ambientale] (in prosieguo: l'«UmwRG»), nella versione di cui alla comunicazione del 23 agosto 2017 (BGBl. I pag. 3290), modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge del 14 marzo 2023 (BGBl. 2023 I n. 71), in particolare articoli 1, paragrafo 1, prima frase, punto 4, 4 e 7, paragrafo 3, dell'UmwRG

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung [legge sulla valutazione di impatto ambientale] (in prosieguo: l'«UVPG») nella versione di cui alla comunicazione del 18 marzo 2021 (BGBl. I pag. 540), da ultimo modificato

dall'articolo 2 della legge del 22 marzo 2023 (BGBl. 2023 I n. 88), in particolare articoli da 35 a 37 dell'UVPG

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet «Bäche im Artland» in den Städten Quakenbrück, Fürstenau und Bersenbrück sowie den Gemeinden Menslage, Nortrup, Badbergen, Berge, Bippin, Eggermühlen, Kettenkamp, Ankum und Merzen, Landkreis Osnabrück [regolamento sulla zona di tutela paesaggistica «Bäche im Artland» nelle città di Quakenbrück, Fürstenau e Bersenbrück nonché nei Comuni di Menslage, Nortrup, Badbergen, Berge, Bippin, Eggermühlen, Kettenkamp, Ankum e Merzen, Landkreis Osnabrück] (in prosiegue: il «regolamento LSG») del 30 settembre 2019 (Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück n. 20 del 30.10.2019).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Le questioni pregiudiziali si pongono in un procedimento di accertamento della legittimità di norme nel quale la parte ricorrente, un'associazione ambientalista riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'UmwRG, e l'amministrazione resistente controvertono sull'efficacia di un regolamento disciplinante una zona di tutela paesaggistica.
- 2 La designazione della zona di tutela paesaggistica serve per la tutela del sito fauna-flora-habitat (in prosiegue: il «sito FFH») «Bäche im Artland» (codice del sito DE-3312-331), che si trova nel comprensorio naturalistico «Ems-Hunte-Geest e Dümmer-Geestniederung» e comprende vari corsi d'acqua torrentizi nonché aree paesaggistiche attigue. Il sito FFH «Bäche im Artland» è un sistema di corsi d'acqua pluriconnessi con torrenti in parte ad alto valore ambientale, che in particolare costituiscono un importante habitat di specie di pesci comprese nell'allegato II della direttiva habitat. In connessione territoriale con i corsi dei torrenti vi sono boschi, pianure e paludi, che costituiscono tipi di habitat di importanza prioritaria e non prioritaria ai sensi della direttiva habitat.
- 3 Nel procedimento per l'adozione del regolamento LSG, l'amministrazione resistente ha promosso una consultazione del pubblico con illustrazione del progetto di regolamento e delle relative carte, nonché con esposizione di una motivazione, coinvolgendo tra l'altro anche l'associazione ricorrente, la quale ha presentato le proprie osservazioni sul progetto di regolamento con lettera del 19 febbraio 2019. L'emanazione del regolamento LSG non è stata preceduta dalla realizzazione di una Valutazione ambientale strategica (in prosiegue: la «VAS») con redazione di un rapporto ambientale, ovvero dalla realizzazione di un esame preliminare VAS.
- 4 Il regolamento LSG è entrato in vigore il 31 ottobre 2019 con la sua pubblicazione nel foglio degli annunci legali dell'amministrazione resistente. Esso disciplina, tra l'altro, il divieto di azioni che modificano il carattere del sito o che contrastino con la finalità di tutela di tale regolamento, e menziona le azioni e gli usi che sono esentati da tale divieto.

- 5 Il 13 ottobre 2020, la ricorrente ha presentato un'istanza per l'accertamento di legittimità di norme giuridiche avverso il regolamento LSG. In base al diritto nazionale, un'associazione ambientale riconosciuta – ferma restando la possibilità di un'eventuale rettifica migliorativa a posteriori del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1b, dell'UmwRG – può chiedere l'annullamento di una decisione relativa all'approvazione di piani e programmi nel caso in cui sia stata omessa la necessaria realizzazione, anche a posteriori, di una VAS o di un esame preliminare VAS (articolo 4, paragrafo 4, prima frase, e, in combinato disposto, paragrafo 1, prima frase, punto 1, dell'UmwRG).
- 6 Il giudice del rinvio si pone la questione se dalla direttiva VAS e dalla direttiva habitat risulti che, prima dell'emanazione di un regolamento recante norme di tutela di un sito ambientale protetto, come quello attualmente contestato, deve essere effettuata una VAS ai sensi dell'articolo 36 dell'UVPG in combinato disposto con gli articoli 36, prima frase, punto 2, e 34, paragrafo 1, prima frase, del BNatSchG, o che deve comunque essere adottata una decisione dello Stato membro in merito alla realizzazione di una tale valutazione. A questo proposito, assumono rilievo l'interpretazione delle norme di diritto dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, sottostanti alle norme nazionali, e le risposte alle questioni pregiudiziali sollevate al riguardo.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Analoghe questioni si pongono in numerosi procedimenti pendenti dinanzi al giudice del rinvio relativi a domande di accertamento della legittimità di norme. Dalla risposta alle questioni sollevate dipende la valutazione dell'efficacia di una gran parte dei regolamenti FFH istitutivi di zone di tutela nella Bassa Sassonia (soltanto nel presente procedimento sono interessati 385 siti FFH) ed anche altrove nella Repubblica federale di Germania. Sono ipotizzabili conseguenze giuridiche di vasta portata anche per gli atti giuridici di altri Stati membri redatti in termini analoghi.
- 8 In riferimento all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, al regolamento LSG qui contestato, il giudice del rinvio, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, punti 39 e 46), parte dal presupposto che tale regolamento rientri nella nozione di «piani e programmi» di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva VAS e debba inoltre considerarsi quale «piano» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.
- 9 Quanto alla questione 1): Il giudice del rinvio si chiede come debbano essere intese le considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 giugno 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, punti 49 e 50, ed è incline a sposare la tesi secondo cui ciò che conta è il contenuto delle singole norme contenute in un atto

giuridico di designazione di un sito. A mente dei considerando della direttiva habitat, tutti i piani e i progetti che possano incidere in maniera sostanziale sulle finalità di conservazione perseguite mediante la designazione di un sito devono essere adeguatamente verificati.

- 10 Il concetto di «gestione» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat deve essere inteso, secondo la Commissione, quale esplicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva. Pertanto, del regime privilegiato semplificato di gestione del sito possono beneficiare soltanto quelle attività che sono direttamente connesse o necessarie alla realizzazione delle finalità di conservazione di un sito. Secondo detta istituzione, i piani dovrebbero essere assoggettati ad una modalità di valutazione differenziata, nel caso in cui essi contengano, oltre ad elementi attinenti alla conservazione, anche altri elementi costitutivi (v. comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, pagg. 44 e segg.).
- 11 In tal senso, ad avviso del giudice del rinvio, le norme contenute in un atto giuridico per la designazione di un sito quale zona speciale di conservazione sono direttamente connesse alla gestione del sito stesso nella misura in cui vengono in questione l'assoggettamento a regime di protezione in quanto tale, la fissazione di obiettivi di tutela e di finalità di conservazione, nonché l'introduzione di prescrizioni e divieti riferiti a questi aspetti. Qualora un siffatto atto giuridico come il regolamento LSG qui in discussione, oltre a quanto sopra, escluda dall'ambito di applicazione dei divieti istituiti una serie di attività quali manutenzione delle acque, pesca, agricoltura e silvicoltura, fissando criteri e modalità concrete, sorge il dubbio se norme siffatte siano ancora direttamente connesse o necessarie alla realizzazione delle finalità di conservazione del sito. La questione se tali attività esentate siano necessarie, a titolo di uno «sfruttamento economico conservativo», per la conservazione o il miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie presenti sul sito (v. comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, pag. 44), o quella se le norme di esenzione servano ad evitare una limitazione sproporzionata di tali attività o un numero troppo ampio di fattispecie di divieto, necessitano di una valutazione sotto il profilo sostanziale.
- 12 Una modalità di valutazione differenziata delle norme in un atto giuridico destinato all'introduzione di un regime di tutela di una zona speciale di conservazione risulta indicata, ad avviso del giudice del rinvio, anche sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia in merito ai contratti Natura 2000 (sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia, C-241/08, EU:C:2010:114, punto 51).
- 13 Quanto alla questione 2): In proposito il giudice del rinvio è interessato a quelle norme che rendono possibili nel sito attività che di per sé prese non possono essere considerate quali pure misure di «sfruttamento economico conservativo». Un esempio per una siffatta misura di sfruttamento economico conservativo – non disciplinata dal regolamento LSG qui in contestazione – potrebbe essere una

necessaria messa a pascolo per la conservazione del tipo di habitat 4030 – Lande secche europee –. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che le norme di esenzione controverse contenute nel regolamento LSG qui in discussione servono alla finalità di rendere possibile continuare, in un quadro determinato, le utilizzazioni dell’ambiente finora effettuate nel sito, aventi in ultima analisi finalità commerciali (esenzioni per la pesca, lo sfruttamento agricolo dei suoli, nonché la silvicoltura), e/o di rendere possibili misure di mantenimento per garantire la capacità idraulica funzionale delle acque (esenzione per la gestione delle acque), di modo che i proprietari e i titolari di diritti di uso interessati dalla creazione di un regime di tutela non vedano limitati i loro diritti in misura sproporzionata. Tali attività esentate dai divieti del regolamento LSG potrebbero, nell’ambito della loro esecuzione, avere nel singolo caso qualità di progetto in considerazione dell’ampia nozione di progetto, riferita agli effetti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. In tal senso, la Corte di giustizia ha già statuito che le usuali attività agricole come lo spargimento di concimi sopra o nelle vicinanze di aree Natura 2000 (v. sentenza del 7 novembre 2018, *Coöperatie Mobilisation for the Environment e a.*, C-293/17 e C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, punto 76) o il taglio del legno delle foreste (v. sentenza del 17 aprile 2018, *Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen*, C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255, punti 123 segg.) possono essere considerate quale progetto nel senso di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat. È evidente che siffatte attività possono considerarsi non connesse o necessarie alla gestione del sito e potrebbero eventualmente, singolarmente o in combinazione con altri piani e progetti, avere incidenze significative sul sito stesso.

- 14 Quanto alla questione 3): Nel caso in cui sussista un piano (o una parte di piano) non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, risulta determinante, per stabilire se prima dell’adozione di tale piano debba essere effettuata una valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, la questione se il piano, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possa avere incidenze significative sul sito. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nei casi dubbi una siffatta valutazione di incidenza deve essere effettuata (v. sentenza del 7 settembre 2004, *Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging*, C-127/02, EU:C:2004:482, punto 44, e sentenza del 29 luglio 2019, *Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen*, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 134).
- 15 Secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht [Corte amministrativa federale], la possibilità di un pregiudizio per un sito Natura 2000 per effetto di un regolamento istitutivo di un regime di tutela del sito stesso può sussistere soltanto nel caso in cui il regolamento contenga concrete prescrizioni sufficientemente vincolanti, sulla base delle quali possa effettuarsi una valutazione di eventuali incidenze sul sito (vgl. BVerwG, sentenza del 26 gennaio 2023 – 10 CN 1.23 e a. –, ECLI:DE:BVerwG:2023: 260123U10CN1.23.0, punto 17). Il giudice del rinvio ritiene soddisfatto tale requisito nel caso di specie. Non è possibile escludere a priori che, nello svolgimento delle attività rese possibili grazie alle

norme di esenzione contenute nel regolamento LSG, possa verificarsi un pregiudizio per gli habitat e le specie naturali di interesse comunitario presenti nel sito. A portare ad incidenze sulle specie animali di interesse comunitario menzionate nel regolamento LSG potrebbero essere, oltre alle misure costituenti parte della consentita manutenzione delle acque, anche le misure di popolamento ittico permesse da tale regolamento. Lo stesso vale per le azioni esentate dal regolamento LSG connesse ad una ordinata attività agricola, per le quali è dubbio se le norme siano sufficienti per impedire adeguatamente una immissione di concimi e di prodotti fitosanitari nelle acque protette. Anche per quanto riguarda l'esonero delle ordinarie attività di silvicoltura è dubbio se le restrizioni contenute nel regolamento LSG siano sufficienti per ritenere esclusa un'incidenza a carico dei tipi di habitat boschivi menzionati in tale regolamento.

- 16 Dal punto di vista del giudice del rinvio, prima dell'esecuzione di un progetto per il quale deve essere realizzata, in forza delle prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat, una previa valutazione dell'incidenza, si dovrebbe eseguire una valutazione dell'incidenza o a livello del singolo caso, oppure – se si rinuncia a tale livello a realizzare una siffatta valutazione o il parametro di quest'ultima è predeterminato da una norma di esenzione – a livello del piano anteposto all'esecuzione. In virtù dell'aggancio dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS, potrebbe essere necessario svolgere una valutazione formale a livello di piano in conformità delle norme procedurali dettate dagli articoli da 4 a 9 della direttiva VAS. Questo Tribunale non può condividere un'argomentazione secondo cui il legislatore autore del regolamento LSG, in virtù della concreta articolazione delle norme sulle esenzioni dettate da tale regolamento, avrebbe già verificato che le attività esonerate, nella forma concretamente ancora consentita, non contrastano con il divieto di degrado sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat. Negli atti non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa ad una siffatta valutazione.
- 17 Quanto alla questione 4): Occorre partire dal presupposto che le attività contemplate dal regolamento LSG oggetto di esenzione nel sito FFH «Bäche im Artland» e attinenti alla manutenzione delle acque, alla pesca, allo sfruttamento agricolo dei suoli e alla silvicoltura venivano ivi esercitate già da molto tempo, prima che il sito venisse incluso dalla Commissione, su proposta della Repubblica federale di Germania, nell'elenco dei siti di interesse comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva habitat, e che successivamente, mediante il qui contestato regolamento LSG, si è arrivati alla designazione del sito quale zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva habitat. Inoltre, le restrizioni previste dal regolamento LSG potrebbero portare a far sì che non sia più possibile una intensificazione od una espansione delle attività esentate.
- 18 Da ciò sarebbe lecito inferire, da un lato, che l'attuale stato di conservazione del sito ha potuto comunque svilupparsi anche sotto il perdurante influsso delle attività nel sito che sono in discussione. Dall'altro lato, il giudice del rinvio si

chiede entro quali limiti si debba, in tale contesto, prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia in merito al venir meno di un obbligo di valutazione dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat a livello di progetto riferito al singolo caso laddove si tratti di progetti continuati o unitari, giurisprudenza la quale presuppone che i luoghi e le circostanze delle attività in discussione siano i medesimi (v. sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C-293/17 e C-294/17, EU:C:2018:882, punti 81 e segg.).

- 19 Quanto alla questione 5): Per poter essere qualificato come misura che disciplina l'uso di una piccola area a livello locale, un piano deve, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, essere stato elaborato e/o adottato da un'autorità locale e l'area in questione deve costituire, in proporzione all'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, un'estensione minima (sentenza del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C-444/15, EU:C:2016:978, punto 68). In questo senso, la parte resistente sottolinea il fatto che il sito FFH «Bäche im Artland» ha un'estensione di circa 1 095 ha (10,95 km²), mentre il Landkreis Osnabrück ha una superficie di circa 2 121 km². Tuttavia, adottando una modalità di valutazione puramente quantitativa, la maggior parte dei siti FFH dovrebbero presumibilmente essere considerati quali piccole aree ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS.
- 20 Ove si parta dal presupposto che le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS sono soddisfatte, occorrerebbe chiarire se sussista un obbligo delle autorità dello Stato membro di ritenere sussistenti incidenze ambientali presumibilmente significative. Ad avviso del giudice del rinvio, in caso di designazione di un sito protetto Natura 2000, per effetto dello status di protezione di diritto dell'Unione derivante dall'inserimento del sito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, occorre di norma presupporre significative incidenze ambientali anche quando il sito in questione debba essere qualificato come piccola area a livello locale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS.
- 21 Quanto alla questione 6: Dalla soluzione di tale questione dipende nel presente caso la risposta al quesito se, in base al diritto dell'Unione, la violazione relativa alla realizzazione di una VAS possa ripercuotersi sull'efficacia dell'intero piano oppure soltanto su parti del piano. D'altro canto, la risposta a tale questione presenta una notevole rilevanza pratica per le autorità che elaborano e adottano piani ai sensi della direttiva VAS.
- 22 Quanto alla questione 7: Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di chiarire se le sue considerazioni in merito all'ammissibilità di una valutazione di incidenza ambientale a posteriori ai fini della legalizzazione di progetti concreti nel senso di cui alla direttiva VIA [direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati] siano trasponibili anche ai programmi e ai piani di cui alla direttiva VAS, i quali sono strutturati in maniera più generale e per i quali sussistono, al momento della loro adozione, margini di

manovra più ampi che non in sede di autorizzazione di specifici progetti ai sensi della direttiva VIA. I risultati di una valutazione ambientale rispettosa delle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva VAS influiscono in misura rilevante sul margine di manovra nell'adozione di un piano e programma mantenuto in termini generali nel senso di cui alla direttiva VAS, cosicché, in caso di valutazione ambientale «aperta a qualsiasi risultato» realizzata a posteriori vengono di norma in discussione anche modifiche sostanziali del piano o programma già adottato. Ciò induce a ritenere che – diversamente da quanto accade nel singolo caso per quanto riguarda la valutazione ambientale di previsti progetti ai sensi degli articoli da 4 a 10 della direttiva VIA – la valutazione ambientale per un piano o un programma ai sensi degli articoli da 4 a 9 della direttiva VAS non può essere effettuata a posteriori una volta che il piano o programma sia stato adottato; piuttosto, occorre partire dal presupposto di un nuovo piano o di un nuovo programma e, durante la loro fase preparatoria e prima della loro adozione, effettuare una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9 della direttiva VAS.

- 23 Nel caso in cui invece anche nel caso di un piano o programma le tappe procedurali di una VAS possano essere realizzate a posteriori, senza necessità di adottare o approvare un nuovo piano o programma, si pone la questione se ciò possa avvenire soltanto in presenza dei medesimi rigorosi requisiti che valgono per il caso di realizzazione a posteriori di una valutazione ambientale riferita ad un progetto ai sensi della direttiva VIA.